



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza n. 1521/26 resa dal Tribunale di Palermo, III Sez. Civ. nella misura del 10% statuito dalla Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ. con ordinanza del 17 luglio 2026.

L'Estensore: TERESA AIELLO

Proposta N. 1469 Del 14/09/2026 Dirigente U.O.S. Ufficio Legale
 Allegati: 2 Dirigente Avvocato FRANCESCA MARIA CARINI
 Firmato da Francesca Maria Carini
 Data 14-09-2026

Numero imputazione spesa 571 Imputazioni di spesa Anno 2026 Conto 2.02.02.01.0101 Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali Importo 139.268,31 |
 Data imputazione spesa 14/09/2026

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
 Il Direttore Area Economica Finanziaria

Firmato da Valerio Castiglia
 Data 14-09-2026

Parere Favorevole

Il Direttore
 Amministrativo

Firmato da Sergio Consagra
 Data 15-09-2026

La Direttrice
 Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Firmato da Maria Grazia Furnari
 Data 23-09-2026

Parere Favorevole

Il Direttore
 Sanitario

Firmato da Rosalia Mure'
 Data 16-09-2026

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

Firmato da Grazia Scalici
 Data 24-09-2026

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO	-che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato il 9 giugno 2022, i sigg.ri A.D.P., S.C., C.C., N.M., G.D.P. e F.V. hanno convenuto quest'Azienda per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di causalità tra il decesso della congiunta sig.ra M.F., occorso in data 12 febbraio 2020 presso il nosocomio aziendale, e la condotta asseritamente imperita dei sanitari che la ebbero in cura; -che, in sede di ricorso, controparte ha allegato la consulenza tecnica resa dagli ausiliari del Pubblico Ministero nel procedimento penale R.G. N.R. n.2410/2020, Dott.ri Guajana e Mandalà, invocandone le risultanze, secondo le quali il decesso della sig.ra M.F. era riconducibile ad occlusione intestinale complicata da ischemia venosa e che <i>“se i sanitari si fossero attenuti alle buone pratiche cliniche accreditate, il decesso della Sig.ra M.F. avrebbe avuto un'altissima probabilità scientifica di poter essere evitato o quantomeno procrastinato ad epoca sensibilmente successiva rispetto al 12.02.2020 (...) riscontrando, pertanto chiari profili di responsabilità sanitaria”</i>; -che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 6798/2022 e che l'Azienda è stata assistita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; -che il giudizio è stato istruito con apposita c.t.u. a cura dei dott.ri Ausania e Lembo, i quali, esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio tra le parti, gli accertamenti ritenuti necessari, hanno confermato gli esiti a cui erano pervenuti gli ausiliari del Pubblico Ministero, evidenziando che <i>“In un'analisi tecnico-scientifica il quadro sopradescritto appare compatibile con l'estrinsecarsi di uno dei più frequenti meccanismi di occlusione con strangolamento ovvero il volvolo correlato a briglia aderenziale”</i>; -che, tali conclusioni sono state contestate dai cc.tt.pp. aziendali, il Prof. Cocorullo e la dott.ssa Triolo, a parere dei quali la causa di morte era invece riconducibile a spasmo cardiaco da stenosi; -che tuttavia a tal proposito i cc.tt.uu. hanno rilevato che <i>“le cause della morte della Sig.ra M.F. sono riconducibili al quadro patologico intestinale, peraltro palesemente testimoniato dai riscontri necroscopici”</i>; -che, conclusosi con tale relazione tecnica il procedimento di a.t.p, controparte ha, conseguentemente, azionato un giudizio a cognizione sommaria, notificando a quest'Azienda ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 4 giugno 2024, e richiedendo la condanna dell'A.O.U.P. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali <i>iure proprio</i> e <i>iure successionis</i> subiti per l'asserito errato trattamento sanitario prestato alla congiunta deceduta, oltre interessi e spese legali; -che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n. 6101/2024 e che la difesa è stata curata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; -che il Giudice, avendo acquisito il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto superfluo disporre sia la rinnovazione delle operazioni peritali che il richiamo dei CC.TT.UU. e ha posto la causa in decisione all'udienza del 02/02/2026;
DATO ATTO	-che, con sentenza n.1521/2026, il Giudice ha definito il giudizio di che trattasi, ritenendo comprovata la responsabilità di questa Azienda, statuendo che <i>“Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di</i>

competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.”;

-che il Giudice ha riconosciuto la qualità di eredi unicamente ai sig.ri S.C. e C.C. rispettivamente figlio e marito della *de cuius*, in quanto tali legittimati alla riscossione delle voci di danno non patrimoniale spettante alla *de cuius* e trasmissibili *iure successionis* così come quantificato dal Giudice;

-che, con sequenzialmente quest’Azienda è stata condannata al pagamento di:

-A) €35.247,00, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della pronuncia fino al soddisfo, in favore degli eredi S.C. e C.C. ed a titolo di danno non patrimoniale trasmesso *iure successionis*;

- B) € 316.791,00 in favore di C.C. a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio*, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della pronuncia fino al soddisfo;

- C) € 329.152,20 in favore di S.C. a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio*, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della pronuncia fino al soddisfo;

- D) € 289.414,00 in favore di N.M. a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio*, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della pronuncia fino al soddisfo;

- E) € 122.256,00 in favore di A.D.P. a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio*, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della pronuncia fino al soddisfo;

- F) € 84.900,00 ciascuno in favore di G.D.P. e V.F. a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio*, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della pronuncia fino al soddisfo.

-G) € 10.353,00 per compenso, oltre C.U., marca, rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a titolo di spese legali per il procedimento di A.T.P. in favore dei procuratori antistatari;

-H) € 39.299,75 per compenso, oltre C.U., marca, rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a titolo di spese legali per il procedimento ex art. 281 decies c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;

-che il Giudice ha, inoltre, posto definitivamente a carico dell’Azienda le spese della c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P.;

-che l’Avv. Sanfilippo ha notificato, nella qualità di legale di controparte, la sentenza *de qua* ai fini esecutivi in data 4 marzo 2026;

-che, in pari data, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha comunicato la sentenza sfavorevole, con nota pec assunta al protocollo generale n. 14620/2026;

-che, con nota pec prot. n. 14655/2026, l’U.O.S. Ufficio Legale ha richiesto all’Avvocatura Distrettuale di inoltrare il fascicolo d’ufficio al fine di potere esaminare il procedimento compiutamente alla seduta del cavs del 26 marzo 2026, significando che “*In disparte l’incondivisibilità della mancata valutazione del G.I. dei diversi rifiuti opposti dalla de cuius a trattamenti sanitari fondamentali, prima di tutto quello del ricovero in urgenza con diagnosi di ischemia intestinale delle h. 9/30 del 9/2/2020 fatto salvo riaccedere appena 5 ore dopo nuovamente in P.S., nutriamo serie perplessità sulle somme liquidate a*

titolo di iure proprio e sull'ennesima condanna al pagamento degli interessi moratori”;

- che, con nota assunta al protocollo generale n.15476/2026 l'Avvocatura Distrettuale ha segnalato la necessità di procedere ad istanza di visibilità per assumere il fascicolo d'ufficio, sollecitando quest'Azienda ad assumere celermente una posizione in ordine al prosieguo del giudizio in grado di appello, stante l'avvenuta notifica di controparte per l'impugnazione nel termine breve, tramite inoltro di ogni elemento utile alla difesa;

-che, alla luce di quanto significato dall'Avvocatura, l'Ufficio Legale ha trasmesso in data 11 marzo 2026 (prot. n. 16011/2026), delle note difensive a firma dei cc.tt.pp. Prof. Cocorullo e Dott.ssa Triolo, con le quali quest'ultimi hanno contestato le conclusioni dei cc.tt.uu, ritenendo che la causa di morte formulata dagli stessi non fosse sostenibile dal punto di vista clinico, laboratoristico ed autoptico;

-che con pec prot. n. 20512/2026 l'Ufficio Legale ha inoltrato all'Avvocatura Distrettuale l'estratto del verbale della seduta del 26 marzo u.s. ove il Comitato ha richiesto la proposizione di appello avverso la sfavorevole sentenza, richiedendo altresì la proposizione di apposita istanza di inibitoria delle statuizioni civili, stante l'avvenuta notifica del provvedimento ai fini esecutivi;

-che, con sequenzialmente, in data 2 aprile 2026, l'Avvocatura Distrettuale ha comunicato l'avvenuta interposizione di atto di citazione in appello con istanza cautelare avverso la sentenza n.1521/2026 (prot. n. 21275/2026);

-che, con comunicazione pec assunta al protocollo generale n. 45057/2026 del 21 luglio u.s, l'Avvocatura Distrettuale ha trasmesso l'ordinanza del 17 luglio 2026 con la quale Corte di Appello di Palermo ha disposto la sospensione parziale della sentenza di primo grado, statuendo *“in parziale accoglimento della richiesta dell'appellante di cui in parte motiva, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alla misura eccedente il 10% degli importi riconosciuti ai diversi beneficiari”*;

-che in data 29 luglio 2026, l'Avv. Sanfilippo ha provveduto alla notifica della sentenza con nota pec assunta al protocollo generale n. 46933/2026, richiedendo il pagamento nella misura del 10% statuito con ordinanza in favore degli assistiti ma richiedendo la liquidazione del totale delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari;

- che, pertanto, in data 30 luglio 2026 con nota pec prot. n. 47163/2026, l'Ufficio Legale ha richiesto dei chiarimenti all'Avvocatura Distrettuale in ordine alla liquidazione del totale delle spese legali in favore dei procuratori antistatari;

-che, tuttavia, l'Avv. Sanfilippo in data 31 luglio 2026 (pec assunta al protocollo generale n. 47298/2026) ha notificato atto di precetto relativamente al pagamento delle quote di cui sopra e che, pertanto, l'Ufficio Legale ha richiesto al legale l'immediata rinuncia a tale atto, con nota pec recante pari data ed indirizzata parimenti all'Avvocatura Distrettuale (prot. n. 47420/26), dal momento che, successivamente alla notificazione della sentenza ai fini esecutivi, il proponente Ufficio ha opportunamente atteso le determinazioni della Corte di Appello in ordine all'istanza di inibitoria avanzata dall'Avvocatura Distrettuale;

-che, in ordine a tale richiesta ed alla luce di quanto rappresentato dal proponente Ufficio, l'Avv. Sanfilippo ha rappresentato con comunicazione assunta al protocollo generale n. 48194/2026, la volontà di astenersi dal proporre azioni esecutive;

-che, successivamente, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha, tenuto conto della richiesta del proponente Ufficio di cui al prot. n. 47163/2026,

con pec assunta al protocollo generale n.50451/2026, comunicato di avere depositato presso la Corte di Appello di Palermo istanza di chiarimenti;

-che, in data 31 agosto 2026, con comunicazione pec assunta al protocollo generale n. 52056/2026, l'Avvocatura ha poi rappresentato che la *“Corte di Appello di Palermo ha dichiarato il “non luogo a provvedere” sulla istanza di chiarimenti proposta dalla Scrivente. Tuttavia, dal tenore del provvedimento sembra desumere che anche le spese di lite devono essere liquidate nei limiti del 10%. Si invita, pertanto, a provvedere di conseguenza”*;

- e che, dunque, si ritiene prudenzialmente di dovere, anche in ordine a tale voce di pagamento, liquidare il 10% delle stesse, anche alla luce di quanto disposto dalla Corte di Appello di Palermo che, in sede di ordinanza del 17 luglio 2026, ha statuito genericamente che la sospensione nella misura eccedente il 10% in favore dei *“beneficiari”*;

-che, andranno dunque liquidati:

A) **3.719,65** in favore dei sig.ri S.C. e C.C. *ius hereditatis* (di cui € 3.524,70 pari al 10% del totale ed € 194,95 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026), che in assenza di ulteriori indicazioni andranno divise nella misura della metà ai sig.ri S.C. e C.C. per un totale di **€ 1.858,32** ciascuno;

B) **33.431,26** in favore del sig. C.C. in proprio (di cui € 31.679,10 pari al 10% del totale ed € 1.752,16 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026);

C) **€ 34.735,75** in favore del sig. S.C. in proprio (di cui € 32.915,22 pari al 10% del totale ed € 1.820,53 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026);

D) **€ 30.542,14** in favore della sig.ra N.M in proprio (di cui € 28.941,40 pari al 10% del totale ed € 1.600,74 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026);

E) **€ 12.901,80** in favore della sig.ra A.D.P. in proprio (di cui € 12.225,60 pari al 10% del totale ed € 676,20 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026);

F) **€ 8.959,58** in favore del sig. G.D.P. in proprio (di cui € 8.490,00 pari al 10% del totale ed € 469,58 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026);

G) **€ 8.959,58** in favore del sig. F.V. in proprio (di cui € 8.490,00 pari al 10% del totale ed € 469,58 a titolo di interessi di mora dalla data della sentenza al 15 settembre 2026);

H) **€ 3.010,78** in favore del legale Avv. Sanfilippo a titolo di spese legali del procedimento di A.T.P. e a cognizione sommaria (pari alla metà di € 6.021,56 corrispondente al 10% del totale di € 60.215,68, dato dalla somma delle spese legali dovute, comprensive di cpa, spese generali e c.u. e liquidate per entrambi i giudizi);

I) **€ 3.010,78** in favore del legale Avv. Giampino a titolo di spese legali del procedimento di A.T.P. e a cognizione sommaria (pari alla metà di € 6.021,56 corrispondente al 10% del totale di € 60.215,68, dato dalla somma delle spese legali dovute, comprensive di cpa, spese generali e c.u., e liquidate per entrambi i giudizi);

RAVVISATA	La necessità di procedere all'esecuzione della sentenza n. 1521/2026 del Tribunale Civile di Palermo, nella misura statuita con ordinanza del 17/07/2026 della Corte di Appello di Palermo; la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
------------------	--

DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
------------------	---

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 1521/26 resa dal Tribunale di Palermo, III Sez. Civ. nella misura del 10% statuito dalla Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ. con ordinanza del 17 luglio 2026, senza prestare acquiescenza alla sentenza medesima stante la pendenza del giudizio del gravame;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti ai ricorrenti e ai legali distrattari rispettivamente in ordine al risarcimento del danno (e corrispettivi interessi legali) ed in ordine al pagamento delle spese legali;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento: <u>-€ 35.289,58 in favore del sig. C.C;</u> <u>-€ 36.594,07 in favore del sig. S.C;</u> <u>-€ 30.542,14 in favore della sig.ra N.M;</u> <u>-€ 12.901,80 in favore della sig.ra A.D.P.</u> <u>-€ 8.959,58 in favore del sig. G.D.P.;</u> <u>-€ 8.959,58 in favore del sig. V.F.;</u> <u>-€ 3.010,78 in favore del legale Avv. Sanfilippo;</u> <u>- € 3.010,78 in favore del legale Avv. Giampino;</u>
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € <u>139.268,31</u> sul conto 2.02.02.01.0101 Fondo rischi per cause civili ed oneri anno 2026, giusta imputazione al fondo rischi per il contenzioso in oggetto alla data del 31/12/2025.

La Direttrice
Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.